



Direzione Regionale delle Marche

Settore Gestione Risorse

Ufficio Risorse materiali

**OGGETTO: Fornitura e posa in opera di un montacarichi presso la sede dell'Agenzia delle Entrate di Ancona, via Palestro 15. Ammissione e esclusione concorrenti.**

Il sottoscritto Capo Ufficio Risorse materiali, in qualità di RUP e in nome, per conto e nell'interesse dell'Agenzia delle Entrate, Partita I.V.A. 06 363 391 001,

**PREMESSO CHE:**

Con propria determinazione n. 2581 Reg. Int. del 27.08.2019 è stata indetta una RDO per la fornitura e posa in opera di un montacarichi per sole cose presso la sede di via Palestro 15 Ancona;

la data di scadenza della presentazione delle offerte per la RDO n. 2376961 è stata fissata per le ore 12.00 del 30.09.2018;

entro il termine perentorio di cui sopra sono pervenute le seguenti risposte alla RDO:

- 1) Carnevali s.r.l.
- 2) Marrocco Elevators s.r.l.
- 3) MBB ascensori s.r.l.
- 4) Savelli ascensori s.r.l.
- 5) SIEL & Ceamontaco s.r.l.
- 6) VGE ascensori s.r.l.

A seguito della verifica della documentazione amministrativa allegata alla risposta alla RDO 2376961, sono state rilevate le difformità di seguito riportate. Dopo aver attivato il soccorso istruttorio, sono state acquisite le risposte da parte di tutte le ditte offerenti entro il termine assegnato del 15.10.2019.

Nel dettaglio è stato riscontrato che:

**Carnevali s.r.l.**

- 1) non è stato allegato il file firmato del patto di integrità;
- 2) non è stato allegato alcun verbale di sopralluogo obbligatorio.

La ditta Carnevali s.r.l. ha inviato il patto di integrità mancante, ma essa conferma che non ha effettuato il sopralluogo obbligatorio. La motivazione per cui "le specifiche tecniche riportate all'interno del Capitolato Tecnico Descrittivo erano completamente esaustive e determinanti per l'individuazione e l'invio della ns. offerta economica" non

sono da considerare sufficienti per sanare l'inottemperanza rispetto al disciplinare di RDO in quanto il sopralluogo è necessario per la ditta ad acquisire tutte le informazioni sullo stato dei luoghi ed è funzionale alla corretta formulazione dell'offerta economica.

**Marrocco Elevators s.r.l.**

- 1) non è stato allegato il file firmato del patto di integrità;
- 2) non è stato allegato alcun verbale di sopralluogo obbligatorio.

La ditta Marrocco Elevators s.r.l. ha inviato il patto di integrità mancante ma conferma che non ha effettuato il sopralluogo non essendosi accorta che esso era obbligatorio. Pertanto non è in grado di sanare l'inottemperanza rispetto al disciplinare di RDO.

**MBB ascensori s.r.l.**

documentazione completa

**Savelli ascensori s.r.l.**

- 1) non è stato allegato il file firmato del patto di integrità;
- 2) non è stato allegato alcun verbale di sopralluogo obbligatorio.

La ditta Savelli ha fornito entrambi i documenti mancanti.

**SIEL & Ceamontaco s.r.l.**

- 1) non è stato allegato documento di identità del sottoscrittore per la ditta ausiliaria PRM.

La ditta SIEL & Ceamontaco s.r.l. ha fornito il documento mancante.

**VGE ascensori s.r.l.**

- 1) non è stato allegato il file firmato del patto di integrità;
- 2) non è stato allegato alcun verbale di sopralluogo obbligatorio.

La ditta VGE ascensori s.r.l. ha inviato il patto di integrità mancante ma conferma che non ha effettuato il sopralluogo.

La motivazione addotta dalla ditta secondo cui il verbale di sopralluogo non era presente nella documentazione di gara, né nei documenti richiesti ai partecipanti, contrasta con quanto scritto chiaramente nell'art. 9 e nell'art 10 del Disciplinare di RDO circa le modalità con cui richiedere l'autorizzazione ad eseguire il sopralluogo.

L'ulteriore specificazione della ditta secondo la quale *“ Segnaliamo comunque che il nostro personale tecnico è presente tutti i giorni c/o il vostro immobile dal 29 di agosto, in quanto stiamo provvedendo alla sostituzione dei 2 ascensori della scala A, ed ha avuto modo di eseguire il sopralluogo tecnico”* non è sufficiente a giustificare la mancata redazione di un verbale di sopralluogo.

Proprio la presenza di addetti della ditta nella sede di via Palestro 15 (peraltro in un'altra zona dell'edificio) non giustifica affatto la mancata effettuazione del sopralluogo, anzi la medesima ditta avrebbe avuto un onere ancor meno grave nel concordare con la Stazione Appaltante l'effettuazione del sopralluogo e la sua verbalizzazione.

La risposta della ditta, quindi, non può sanare l'inottemperanza rispetto al disciplinare di RDO.

## RITENUTO:

che l'assenza dei verbali di sopralluogo causata dalla mancata effettuazione dello stesso costituisce una mancanza sostanziale e non formale, in quanto l'esecuzione del sopralluogo e la sua obbligatorietà si evincono chiaramente dal Disciplinare di RDO;

che la sua esecuzione non costituiva un onere particolarmente gravoso per le ditte;

che il sopralluogo obbligatorio era finalizzato a fornire ai partecipanti dei dettagli sullo stato dei luoghi e sulle modalità di costruzione che erano funzionali alla redazione dell'offerta.

## VISTI:

- il Codice dei contratti pubblici, D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e successive modifiche ed integrazioni, da ultima la Legge n°55 del 14 giugno 2019;
- le Linee Guida n.2, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50 recanti "*Offerte economicamente più vantaggiose*", approvate dal Consiglio dell'ANAC con delibera n.1005 del 21 settembre, ed aggiornate al D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 424 del 2 maggio 2018;
- le Linee Guida n.4, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50 recanti "*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*" approvate dal Consiglio dell'ANAC con delibera n.1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate al D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018 e aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55;
- la legge di stabilità per il 2016, L.n.208/2015;
- il D.P.C.M 24 dicembre 2015;
- il Manuale Interattivo delle Procedure (MIP), scheda B.b.4 – Affidamenti diretti, paragrafo 1 "premesse generali";

## DETERMINA

in merito alla RDO avviata sul portale MEPA, avente ad oggetto l'affidamento della fornitura e posa in opera di un montacarichi per sole cose presso gli Uffici dell'Agenzia delle Entrate di via Palestro 15:

1. di disporre l'ammissione delle seguenti imprese, la cui documentazione amministrativa è risultata regolare anche a seguito della procedura di soccorso istruttorio:

MBB ascensori s.r.l.

Savelli ascensori s.r.l.

SIEL & Ceamontaco s.r.l.

2. di escludere le imprese Carnevali s.r.l., Marrocco Elevators s.r.l. e VGE ascensori s.r.l. a causa del mancato rispetto dell'obbligo di compiere il sopralluogo obbligatorio richiesto espressamente dal disciplinare di RDO.  
Tale mancanza non è sanabile in alcun modo poiché l'obbligo per il concorrente di effettuazione di un sopralluogo è finalizzato proprio ad una completa ed esaustiva conoscenza dello stato dei luoghi: tale verifica può, dunque, dirsi funzionale anche alla redazione dell'offerta, onde incombe sull'impresa l'onere di effettuare tale sopralluogo con la dovuta diligenza, in modo da poter modulare la propria offerta sulle concrete caratteristiche dei locali (Cons. Stato, VI, 23 giugno 2016 n. 2800, citata anche da Cons. Stato Sez. V, Sent 26-07-2018, n. 4597);
3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul profilo del committente nella sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi dell'art.29 del D. Lgs. 50/2016;
4. di comunicare l'esclusione ai candidati ed agli offerenti esclusi, secondo le modalità previste dall'art.76 comma 5 del D. Lgs. 50/2016.
5. di dare atto che gli atti relativi sono disponibili presso l'Ufficio Risorse materiali della Direzione Regionale delle Marche dell'Agenzia delle Entrate e che dalla pubblicazione del presente provvedimento sul profilo del committente nella sezione Amministrazione Trasparente decorrono i termini per consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell'art. 120 del D. Lgs. 104/2010.

IL RUP  
Remo Checola  
*Firmato digitalmente*

Un originale del documento è archiviato presso l'Ufficio emittente